

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

(Provincia di Pescara)

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15/11/2021

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

Art. 5 – Soggetti subentranti

Art. 6 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento

Art. 8 - Norma di rinvio

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori siano attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali e canoni affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi e canoni a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con il Servizio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale e/o produttiva abbia un debito tributario formalmente contestato, mediante l'emissione di avvisi di accertamento/accertamento esecutivo e/o ingiunzioni - non sospesi amministrativamente o giudizialmente – o mediante l'avvio di procedure di riscossione coattiva, superiore all'importo di Euro 10.000,00;
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale e/o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.
3. Si precisa che nel calcolo di cui al comma 1 non rientrano le annualità interessate dall'emergenza sanitaria COVID-19.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali e/o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, come definita dal precedente articolo 2, non è consentito il rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e/o dei relativi rinnovi.
2. L'irregolarità tributaria è verificata e dichiarata dall'Ufficio Tributi.

3. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, a seguito di verifica da parte del Servizio Tributi sulla regolarità tributaria, l'ufficio SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso da parte del Servizio SUAP il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria mediante le seguenti modalità:
 - a) pagamento integrale delle somme dovute;
 - b) ricorso alle procedure di definizione previste dai regolamenti comunali;
 - c) ricorso alla rateizzazione, secondo la disciplina prevista dal Regolamento Generale delle Entrate;
6. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria, ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il Servizio SUAP comunica al Servizio Tributi dell'Ente gli estremi dei soggetti istanti al fine dell'ottenimento dell'attestato di regolarità tributaria.
2. Rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche l'attività edilizia, nei casi in cui va considerata attività produttiva (attività svolta, ad esempio, da una ditta di costruzione per una ristrutturazione di un locale commerciale).
3. Per soggetto istante si intende:
 - a) la persona fisica che agisce in proprio; nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
 - b) la persona giuridica che agisce a mezzo di proprio legale rappresentante; la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso, la documentazione prodotta è trasmessa al Servizio Tributi, che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

Art. 5

Soggetti Subentranti

I provvedimenti di cui all'art. 3 si applicano anche in caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività d'impresa; in tale ipotesi la verifica sulla regolarità tributaria sarà svolta sia nei confronti del soggetto istante subentrante, che del soggetto dante causa, i quali dovranno risultare, entrambi, in regola.

Art. 6

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, il Servizio SUAP provvede ad inviare al Servizio Tributi l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali sia necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, comunicandone gli esiti all'ufficio.

Art. 7

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del Regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali gestori e concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento al Regolamento Generale delle entrate e ai singoli regolamenti approvati dall'Ente relativamente ad ogni tributo.